

# COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

(Provincia di VERONA)



## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

(articolo 1 comma 639 Legge n. 147/2013)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2023

CAPO I – Presupposto, soggetti passivi e oggetto della tassa rifiuti (TARI) .....	4
<b>Art. 1.</b> Definizione di rifiuto .....	4
<b>Art. 2.</b> Presupposto .....	4
<b>Art. 3.</b> Soggetti passivi .....	4
<b>Art. 4.</b> Locali e aree scoperte soggetti al tributo .....	4
<b>Art. 5.</b> Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo .....	5
<b>Art. 6.</b> Determinazione della superficie tassabile.....	6
<b>Art. 7.</b> Determinazione della tariffa del tributo .....	6
<b>Art. 8.</b> Istituzioni scolastiche statali.....	6
CAPO II – Servizio di gestione integrata dei rifiuti .....	7
<b>Art. 9.</b> Organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti .....	7
CAPO III – Copertura dei costi del servizio e Piano Economico Finanziario.....	7
<b>Art. 10.</b> Copertura dei costi del servizio.....	7
<b>Art. 11.</b> Predisposizione del piano economico finanziario (PEF).....	8
CAPO IV – Sistema tariffario, riduzioni e agevolazioni .....	8
<b>Art. 12.</b> Articolazione delle tariffe del tributo .....	8
<b>Art. 13.</b> Tariffa per le utenze domestiche .....	8
<b>Art. 14.</b> Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche .....	8
<b>Art. 15.</b> Tariffa per le utenze non domestiche .....	9
<b>Art. 16.</b> Mancato svolgimento del servizio.....	10
<b>Art. 17.</b> Zone non servite .....	10
<b>Art. 18.</b> Riduzioni per compostaggio .....	11
<b>Art. 19.</b> Tributo giornaliero.....	11
<b>Art. 20.</b> Rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico .....	11
<b>Art. 21.</b> Avvio a recupero o riciclo da parte delle utenze non domestiche .....	13
<b>Art. 22.</b> Bonus rifiuti e altre misure agevolative .....	14
<b>Art. 23.</b> Cumulo di riduzioni .....	14
CAPO V – Obbligazione tributaria, rapporti con l’utenza e controlli .....	14
<b>Art. 24.</b> Obbligazione tributaria.....	14
<b>Art. 25.</b> Dichiarazione TARI.....	14
<b>Art. 26.</b> Contenuto della dichiarazione TARI .....	15
<b>Art. 27.</b> Dichiarazioni di cessazione e di variazione .....	16
<b>Art. 28.</b> Versamento della TARI.....	17
<b>Art. 29.</b> Omesso o parziale pagamento alle prescritte scadenze .....	18
<b>Art. 30.</b> Informazioni, reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati .....	18
<b>Art. 31.</b> Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento .....	18
<b>Art. 32.</b> Rimborsi e compensazione .....	19
<b>Art. 33.</b> Funzionario responsabile.....	19
<b>Art. 34.</b> Attività di controllo .....	19
CAPO VI – Disposizioni finali.....	21
<b>Art. 35.</b> Trattamento dei dati personali .....	21
<b>Art. 36.</b> Norma di rinvio .....	21
<b>Art. 37.</b> Entrata in vigore e abrogazioni .....	21

## **CAPO I – Presupposto, soggetti passivi e oggetto della tassa rifiuti (TARI)**

### **Art. 1. Definizione di rifiuto**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2. Presupposto**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dagli artt. 16 e 17.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **Art. 3. Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **Art. 4. Locali e aree scoperte soggetti al tributo**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato o altresì su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

**Art. 5. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI:
  - a) Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
    - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
    - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
    - fabbricati danneggiati, non agibili e le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi, anche se sostituiti da segnalazioni o comunicazioni comunque denominate di cui agli istituti di semplificazione amministrativa previsti dalla legge, per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
    - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
    - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
    - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, cantine e simili, con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
    - le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, limitatamente alle superfici dove si svolgono di regola le funzioni religiose.
  - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### **Art. 6.** Determinazione della superficie tassabile

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate presenti nella banca dati del Comune e derivanti dai precedenti regimi di prelievo.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto delle superfici di cui al precedente art. 5 comma 1.

#### **Art. 7.** Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R del 27.04.1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 8.** Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **CAPO II – Servizio di gestione integrata dei rifiuti**

### **Art. 9.** Organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti

1. L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si svolge secondo le norme della legge regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 e dei provvedimenti attuativi.
2. Le funzioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale del Veneto n. 52/2012 sono svolte, nell'ambito territoriale di cui fa parte il Comune di Mezzane di Sotto, dal Consiglio di Bacino Verona Nord, individuato quale Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. Nell'ambito dell'organizzazione stabilita dall'ETC, il Comune di Mezzane di Sotto gestisce, tra l'altro, le attività relative al prelievo destinato al finanziamento del servizio ai sensi dell'art. 1 commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013 e, per le stesse, i rapporti con l'utenza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalla "Carta della qualità del Servizio Rifiuti per le attività svolte dal Comune" adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 23/12/2022 e successive integrazioni o modifiche.
4. Le attività diverse da quelle indicate nella Carta della qualità di cui al precedente comma, sono svolte dai soggetti gestori individuati dal Consiglio di Bacino Verona Nord.

## **CAPO III – Copertura dei costi del servizio e Piano Economico Finanziario**

### **Art. 10.** Copertura dei costi del servizio

1. La copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio è assicurata attraverso la tassa rifiuti (TARI). Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.
3. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i. e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660 della medesima Legge.
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

#### **Art. 11.** Predisposizione del piano economico finanziario (PEF)

1. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), corrispondente al Consiglio di Bacino Verona Nord nell'ambito del quale il Comune di Mezzane di Sotto è inserito ai sensi della legge regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 e provvedimenti attuativi.
2. Con propria deliberazione da assumere entro i termini di legge, il Consiglio Comunale prende atto del PEF predisposto e validato dall'ETC, per la quota di servizio relativa al territorio comunale di Mezzane di Sotto.
3. Gli uffici comunali interessati sono tenuti a collaborare con l'ETC nella predisposizione del piano finanziario, fornendo con tempestività i dati e le informazioni a tal fine richieste.

### **CAPO IV – Sistema tariffario, riduzioni e agevolazioni**

#### **Art. 12.** Articolazione delle tariffe del tributo

1. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità, le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
3. Il Comune adotta l'articolazione tariffaria prevista per i comuni inferiori a 5.000 abitanti dal D.P.R. n. 158/1999, fatta salva la possibilità, qualora necessario, di applicare con la deliberazione tariffaria annuale in tutto o in parte l'articolazione prevista per i comuni di dimensione superiore a 5.000 abitanti.

#### **Art. 13.** Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi (coefficiente Ka).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kb).
3. I coefficienti Ka e Kb rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 14.** Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, il numero degli occupanti è di regola quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf o *caregivers* che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. A decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune di Mezzane di Sotto tenute a disposizione e di fatto non abitate si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità; resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore in quanto di fatto abitata.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se tali immobili sono condotti da persona diverse da persona fisica e comunque nell'esercizio di attività e ... i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Le utenze domestiche costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Qualora si documenti la cessazione di tutte le utenze dell'immobile, si applica la relativa esenzione.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni del Capo V del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, aggiornate d'ufficio sulla base delle risultanze dei registri anagrafici.

#### **Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,



calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kd.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Per la categoria Case di Cura e Riposo, il Comune può attivare una tariffazione a misura puntuale, in base alle effettive quantità di rifiuto conferito e ai servizi effettivamente fruiti secondo quanto comunicato dal soggetto gestore del servizio.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 1 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, è applicata, alla superficie a tal fine utilizzata, la tariffa prevista per la specifica attività. Con "attività economica o professionale" si intende anche quella non esercitata in forma imprenditoriale o professionale. A titolo di esempio, si applicano le tariffe previste per le attività ricettive per gli immobili ad uso abitativo utilizzati in tutto in parte a B&B, locazioni turistiche e simili.

#### **Art. 16.** Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

#### **Art. 17.** Zone non servite

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza pari o superiore a 800 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

### **Art. 18.** Riduzioni per compostaggio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 15%.
2. La riduzione è concessa a condizione che il compostaggio sia realizzato secondo le modalità prescritte dal gestore del servizio rifiuti.
3. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

### **Art. 19.** Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Art. 20.** Rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
  - a. le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;

- b. le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali in cui si effettuano attività di ristorazione e ospitalità agrituristica; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	30%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	30%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Distributori di carburante	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Altre attività artigiane o industriali diverse dalle precedenti	30%

4. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. Il riconoscimento ed il permanere della percentuale di riduzione di cui al comma 2 e 3 è altresì subordinato alla presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano,

pertanto, tassati quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

6. In ogni caso, la tassa è applicabile ai locali adibiti ad attività agricole e agrituristiche, per le frazioni di rifiuto urbano prodotte negli stessi e smaltite attraverso il servizio pubblico. Per la determinazione della tariffa si fa riferimento ad analoga categoria di cui al D.P.R. 158/1999.

#### **Art. 21.** Avvio a recupero o riciclo da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co.10, d.lgs. n.152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune di Mezzane di Sotto e al Consiglio di Bacino Verona Nord entro il 31 maggio di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
  - d. la durata non inferiore a 2 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
  - e. la tipologia (in base al codice EER/CER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
  - f. l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti simili.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune di Mezzane di Sotto e al Consiglio di Bacino Verona Nord: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art.1, co. 649, secondo periodo, della legge n. 147/2013; l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione. Si applica quanto stabilito dal presente regolamento.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co.10, d.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto

di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

**Art. 22. Bonus rifiuti e altre misure agevolative**

1. Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, sono previste "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate" (Bonus rifiuti), sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative stabilite da ARERA. La copertura del Bonus rifiuti avviene nelle forme previste dalle norme in materia.
2. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe annuali, può deliberare riduzioni o agevolazioni ulteriori rispetto a quelle di cui agli art. 5, 18, 19 del presente Regolamento. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

**Art. 23. Cumulo di riduzioni**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne di una sola, la più favorevole.

**CAPO V – Obbligazione tributaria, rapporti con l'utenza e controlli**

**Art. 24. Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa nei termini di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

**Art. 25. Dichiarazione TARI**

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume

anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC, inviate all'indirizzo PEC del Comune, o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

## **Art. 26.** Contenuto della dichiarazione TARI

1. Nella dichiarazione TARI devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e la destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta il collegamento al Portale Trasparenza Rifiuti del sito istituzionale dell'ente, dove sono consultabili le informazioni sul servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le modalità di conferimento dei rifiuti e la Carta della qualità.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Puntofisco).
4. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
5. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza deve essere indicato nella dichiarazione il soggetto che provvedere al pagamento della Tassa.

#### **Art. 27. Dichiarazioni di cessazione e di variazione**

1. La cessazione dell'occupazione, detenzione, possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione. A titolo di esempio, si considerano idonei a provare le circostanze di cui al presente comma copia risoluzione contratto di locazione, copia delle ultime bollette di conguaglio delle utenze di rete, copia del verbale di riconsegna immobile, ricevuta di restituzione dei contenitori dotati di TAG, copia degli atti di alienazione o l'attestazione del notaio rilasciata al momento del rogito, sempre che la consegna dell'immobile da parte dell'alienante non avvenga in data successiva all'atto.
2. Le dichiarazioni di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni. Se la richiesta è presentata successivamente al termine predetto (novanta giorni), la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione.
3. Nel caso di subentro da parte di altro utente, la dichiarazione TARI presentata da quest'ultimo produce effetto della dichiarazione di cessazione per il precedente possessore, detentore, occupante, salvo il caso di occupazione dell'immobile da parte di più nuclei. In tal caso, fermi i termini e gli obblighi dichiarativi, la cessazione avrà effetto dalla data indicata nella dichiarazione del subentrante.
4. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro

effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. In ogni caso, le variazioni in riduzione dei componenti attestate dai registri anagrafici producono il loro effetto dalla data della variazione anagrafica e non necessitano di dichiarazione.

5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi utili ai fini della tassa rifiuti.
6. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione. La presente disposizione non si applica alle variazioni d'ufficio dei componenti risultanti dai registri anagrafici.
7. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

#### **Art. 28.** Versamento della TARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. L'avviso, ad attivazione del servizio, sarà disponibile su APP-IO.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, salva la possibilità di effettuare il versamento in soluzione unica entro la scadenza della prima rata. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio Comunale con il provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in unica soluzione con un avviso suppletivo, inviato con le modalità di cui al comma 2, con scadenza alla fine del mese successivo alla data di emissione dell'avviso. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, è obbligo del contribuente di attivarsi per



richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o per il ritiro degli stessi presso l'Ufficio Tributi del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

#### **Art. 29.** Omesso o parziale pagamento alle prescritte scadenze

1. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento in forma di avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019. Con l'avviso viene intimato il pagamento della tassa, del tributo provinciale, delle spese di notifica, senza aggravio di sanzioni e interessi. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di sollecito in difetto del quale, si applica la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e gli interessi moratori maggiorati del 2% del saggio legale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procede alla riscossione forzata, secondo le procedure di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019.

#### **Art. 30.** Informazioni, reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare reclami, richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale o disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line.
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. I reclami devono essere formulati per iscritto utilizzando il modulo messo a disposizione dal Comune di Mezzane di Sotto e reperibile sul "Portale trasparenza – servizio di gestione rifiuti urbani", in forma precisa e con tutte le informazioni necessarie ad individuare il problema, al fine di facilitare l'accertamento di quanto segnalato. I reclami possono essere presentati tramite e-mail, compilabili on line, direttamente presso l'ufficio protocollo o via posta.
4. Informazioni e reclami riguardanti l'attività del servizio di gestione integrato dei rifiuti non in carico al Comune dovranno essere rivolte ai relativi gestori.

#### **Art. 31.** Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui ai precedenti articoli:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Consiglio di Bacino Verona Nord.
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro fatta salva la possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
  2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

### **Art. 32. Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, ai fini del raggiungimento degli standard di qualità stabiliti da Arera, l'Ufficio Tributi persegue come obiettivo di miglioramento la riduzione del termine di rimborso a 120 giorni.
4. Il credito a favore del soggetto passivo sarà compensato sul primo documento di pagamento disponibile o rimborsato per la parte eccedente. Il rimborso potrà avvenire esclusivamente sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori a €12,00.
7. Si applica in ogni caso l'art. 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472 sulla sospensione dei rimborsi e la compensazione di cui alla disposizione in parola.

### **Art. 33. Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 34. Attività di controllo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalla Legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, si applica quanto disposto dall'articolo 29 del presente regolamento.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo aumentato di due punti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
15. A fini di raccordo tra la normativa regolatoria in termini di qualità del servizio emanata da ARERA e la natura tributaria del prelievo, la sanzione per omessa dichiarazione si applica qualora la stessa non sia stata presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio occupazione, di variazione o cessazione.

## CAPO VI – Disposizioni finali

### **Art. 35.** Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, e s.m.i. denominato "regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

### **Art. 36.** Norma di rinvio

1. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 37.** Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Dalla data di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).